

DELIBERA N. 304/20/CONS

**DIFFIDA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ADN ITALIA S.R.L.
(EMITTENTE RADIOFONICA OPERANTE IN AMBITO LOCALE “RADIO
NEWS 24”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA
CONTENUTA NELL’ART. 2, COMMA 2-BIS, DECRETO LEGGE 30
GENNAIO 1999, N. 15 CONVERTITO DALLA LEGGE 29 MARZO 1999, N. 78**

(CONTESTAZIONE N.07/20/DCA/PROC. 2753 /MRM)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 7 luglio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, gli artt. 1, comma 6, lett. c), n. 14 e 1, comma 31;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 marzo 1999, n. 78, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 2, comma 2-bis;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*) e, in particolare, l’art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* e, in particolare, l’art. 37;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha segnalato, con nota acquisita al prot. n. 0489759 del 14 novembre 2019 di questa Autorità, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 2, comma 2-bis, decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 da parte della società ADN Italia S.r.l. esercente l’emittente radiofonica operante in ambito locale Radio News 24 .

In particolare, il predetto Dicastero ha lamentato l’utilizzo da parte della società sopra menzionata di *“una denominazione che richiama in parte quella dell’emittente nazionale RADIO 24 [...] della Società IL SOLE 24 ORE S.p.A.”*.

Successivamente, su richiesta avanzata da questa Autorità (prot. n. 0495965 del 18 novembre 2019), il predetto Ministero, con nota acquisita al prot. n. 0055462 del 27 dicembre 2019 ha trasmesso a questa Direzione la comunicazione pervenuta da parte della Società ADN Italia S.r.l. con cui la stessa informava il predetto Ministero con pec n. 0024834 del 4 aprile 2018 della variazione della denominazione dell'emittente da "Radio Juke Box Lombardia a Radio News 24" ;

Sulla scorta della documentazione sopra menzionata la Direzione Contenuti audiovisivi di questa Autorità, con atto n. 07/20/DCA proc. n° 2753/MRM - datato 29 gennaio 2020, notificato alla società sopra menzionata in data 30 gennaio 2020, ha accertato e contestato a ADN Italia S.r.l. la violazione del citato art. 2, comma 2-bis, decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in quanto nella trasmissione della programmazione radiofonica in ambito locale ha utilizzato la denominazione "Radio News 24", richiamando, così, in parte quella utilizzata per l'esercizio di un'emittente radiofonica operante in ambito nazionale denominata Radio 24 - Il Sole 24 Ore.

2. Deduzioni della società

La parte, con scritti difensivi datati 31 gennaio 2020 e acquisiti al prot. n. 0049507 del 4 febbraio 2020 di questa Autorità, nel chiedere l'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio, ha eccepito quanto segue.

"Il provvedimento di voltura rilasciato alla scrivente che ricomprende l'autorizzazione ministeriale all'utilizzo della prescelta denominazione per l'emittente locale in parola è perfettamente efficace, non essendo stato oggetto né di revoca né di annullamento in autotutela da parte del competente Ministero [...]" e aggiunge "su quali basi giuridiche, quindi, si potrebbe ritenere responsabile la scrivente della contestata violazione se è pacifico che abbia agito sulla scorta di un provvedimento amministrativo tutt'ora valido, efficace e non oggetto di atti ablativi che prevedeva di impiegare la denominazione "Radio News 24" per l'identificazione della gestita emittente radiofonica?".

Di conseguenza, la parte sostiene di aver agito senza colpa alcuna *"in quanto sotto la copertura scriminante delle disposizioni contenute nell'atto amministrativo [...] adottato dal competente Ministero in sede di voltura della concessione radiofonica [...]"*, ai sensi dell'art. 3, l. 689/81.

Inoltre, la società ADN Italia S.r.l. ritiene che la contestazione in esame presenti *"un insanabile difetto di accertamento"*, ai sensi dell'art. 13, l. 689/81, in quanto la stessa ha agito *"nell'esercizio di una facoltà legittima"*, ai sensi dell'art. 4, l. 689/81, in forza del rilascio del predetto atto di voltura.

Nel merito, la parte eccepisce che *"il nome dell'emittente nazionale [...] non è "Radio 24" bensì, come risultante dagli elenchi ministeriali [...] "Radio 24 Il Sole 24 Ore"*.

In particolare, le due denominazioni - Radio News 24 e Radio 24 Il Sole 24 Ore – sono del tutto distinte, *"non sovrapponibili, non confondibili ed il loro utilizzo per l'identificazione delle emittenti radiofoniche in questione"* non può *"comportare nocumento allo sviluppo equilibrato del settore, né tantomeno agevolare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo"*.

"Le uniche parole che tali segni distintivi hanno in comune sono "Radio" e "24". Cioè il nome comune del medium (che ovviamente non può avere rilevanza) ed un numero che [...] richiama evidentemente la diffusione di un palinsesto nell'arco dell'intera giornata".

3. Valutazioni dell'Autorità

Le eccezioni sollevate dalla parte non sono meritevoli di accoglimento.

Innanzitutto, l'eccezione relativa alla circostanza che l'atto di voltura sopra menzionato non sia stato oggetto "*né di revoca né di annullamento in autotutela da parte del competente Ministero [...]*" va rigettata ai fini dell'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio.

Come è noto, le attribuzioni pubblicistiche nell'ambito del settore televisivo e radiofonico sono in larga parte ripartite dall'ordinamento tra il Ministero dello Sviluppo economico e questa Autorità.

La più significativa ripartizione delle competenze amministrative concerne, da una parte, il rilascio del pertinente titolo abilitativo - concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora - ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico e, dall'altra parte, l'esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatoria ad opera di questa Autorità ai fini della verifica dell'osservanza dei diversi obblighi di legge in materia di contenuti dei servizi di media radiofonici che gravano sul soggetto concessionario.

In virtù della chiara demarcazione dei suddetti ruoli questa Autorità, pertanto, è tenuta ad acquisire "*ogni elemento necessario ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio, anche attraverso [.....] segnalazioni*" e all'esito delle verifiche e della connesse valutazioni a notificare al trasgressore l'atto di contestazione, ai sensi dell'art. 3, delibera n. 410/14/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS.

Tali prescrizioni hanno legittimato questa Autorità, titolare dei poteri di vigilanza e sanzionatorio in merito all'osservanza dello specifico divieto di cui all'art. 2, comma 2-bis, decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ad avviare il presente procedimento sanzionatorio proprio su impulso, ossia a seguito della ricezione di apposita segnalazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tanto premesso, l'eventuale decisione del predetto Dicastero di non procedere, a dire della parte, al riesame - revoca o annullamento in sede di autotutela - del provvedimento di voltura della concessione, quindi, non sarebbe idonea, di per sé, a sterilizzare, nella vicenda in esame, la funzione di impulso propria della suddetta segnalazione ai fini dell'avvio del presente procedimento sanzionatorio, dal momento che gli effetti derivanti dall'eventuale mancata adozione di un provvedimento di riesame da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in termini di presunto affidamento ingenerato nella parte circa la convinzione della liceità della propria condotta non potrebbero che rimanere circoscritti esclusivamente all'ambito delle competenze istituzionali e della responsabilità del citato Dicastero.

Per mero tuziorismo, in realtà, si precisa che il Ministero dello Sviluppo Economico, prima ancora di segnalare a questa Autorità quanto poi contestato, con nota prot. mise. AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0060848.11-10-2019, nel comunicare alla predetta società illegittimo l'uso della denominazione in esame, "*in quanto richiama esplicitamente il marchio di una emittente nazionale*", ha chiesto alla stessa "*di sospendere l'uso del marchio suddetto e di trasmettere quanto prima a codesta DGSCERP la comunicazione relativa alla variazione della denominazione dell'emittente*".

Sulla scorta delle argomentazioni testé esposte, non può essere neppure accolta l'eccezione in ordine all'assenza di colpa nella condotta tenuta dalla società AdnItalia S.r.l., ai sensi dell'art. 3, l. 689/81 e, quindi, alla sussistenza di *“un insanabile difetto di accertamento”*, ai sensi dell'art. 13, l. 689/81.

Il riferimento all'assenza di colpa fatto valere dalla parte nella tenuta della propria condotta non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata, come sopra dimostrato.

Non si ravvisa, infatti, la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine l'avverarsi di un fatto estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore -, idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta, fatto che dalla documentazione versata in atti non si riscontra essersi verificato (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 26 agosto 2003 n. 12391, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 19 giugno 2009, n. 14515, Cass. 29 aprile 2010, n. 10366, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 03858/2014, Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2010, n. 9306, Cons. Stato, sez. VI, 24 marzo 2011, n. 1813 e Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3353).

In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce.

Inoltre, riguardo all'eccezione di parte in ordine a *“un insanabile difetto di accertamento”*, ai sensi dell'art. 13, l. 689/81, si premette che l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte del soggetto segnalante, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che sono state ritenute necessarie da parte degli *“organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto”* (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 05 dicembre 2007 , n. 12490).

In altri termini, si deve intendere per *“accertamento”*, in una prospettiva teleologicamente orientata, non già la notizia del fatto ipoteticamente sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, conoscenza, a sua volta, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza dell'infrazione e dei suoi effetti avvenuta nella vicenda in esame con la corretta formulazione della contestazione contenente espressi richiami all'accertamento stesso - *“ACCERTA come dettagliato in premessa, la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio in relazione alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 2, comma 2-bis, decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15*

convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 nei confronti della società AD Italia S.r.l. esercente l'emittente radiofonica in ambito locale Radio News 24”-.

Riguardo, infine, all'eccezione secondo cui le denominazioni Radio News 24 e Radio 24 Il Sole 24 Ore risultino del tutto distinte, “*non sovrapponibili, non confondibili ed il loro utilizzo per l'identificazione delle emittenti radiofoniche in questione non possa comportare nocumento [...]*”, si evidenzia, a titolo esemplificativo, che questa Autorità, già con delibere nn. 38/00/CSP e 39/00/CSP del 22 marzo 2000, una volta contestata la violazione dell'art. 2, comma 2-bis, decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, per la trasmissione della programmazione radiofonica con il logo RTL Milano, RTL Torino e RTL TO Energy, ha diffidato le relative società “*a cessare il comportamento entro il termine di venti giorni dalla data di notifica*”, dal momento che le denominazioni RTL Milano, RTL Torino e RTL TO Energy sono risultate riferibili alla denominazione di una nota emittente radiofonica operante in ambito nazionale RTL 102.5 HIT RADIO.

Tanto premesso, si ritiene che la denominazione Radio News 24 non può non richiamare, anche se solo in parte, la denominazione di una nota emittente radiofonica nazionale Radio 24 Il Sole 24 Ore in violazione dell'art. 2, comma 2-bis, decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, così da ingenerare confusione in merito alla loro stessa identità.

Ad esito dell'istruttoria svolta, si ritiene, pertanto, che la società ADN Italia S.r.l., nella trasmissione della programmazione radiofonica in ambito locale, abbia utilizzato la denominazione “*Radio News 24*”, che richiama in parte quella utilizzata per l'esercizio di un'emittente radiofonica operante in ambito nazionale in violazione del citato art. 2, comma 2-bis, decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 2, comma 2-bis, decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, “*le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249*”;

RITENUTA, pertanto, sussistente la violazione della disposizione normativa di cui all'art. art. 2, comma 2-bis, decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 da parte di ADN Italia S.r.l. esercente l'emittente radiofonica in ambito locale Radio News 24 ;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un atto di diffida a cessare l'utilizzazione della denominazione Radio News 24 per la trasmissione della

propria programmazione radiofonica nei confronti della predetta società, ai sensi dell'art. 1, comma 31, l. 249/97;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DIFFIDA

ADN Italia S.r.l. - c.f. 02265930798 - con sede in Lamezia Terme (CZ), C.da Montecastrilli, snc, esercente l'emittente radiofonica operante in ambito locale Radio News 24 a cessare dal comportamento illegittimo sopraindicato entro il termine di gg. venti dalla data di notifica del presente atto.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza si riserva di verificare l'ottemperanza alla presente diffida.

L'inottemperanza alla diffida impartita con il presente provvedimento comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone